

**PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  
CARDILE (SA)**

**STATUTO DELLA CONFRATERNITA DEL S.S. ROSARIO**

***Premessa:***

La Confraternita del S. S. Rosario, le cui prime notizie storiche si rilevano nella visita pastorale del 18 maggio 1766 (cfr. pag. 10 del libro “Cardile: la Chiesa di San Giovanni Battista, a cura di Carmine Rizzo, edito dall’Associazione “Martiri Riccio” di Cardile), ha sede in Cardile nella Chiesa di San Giovanni Battista, canonicamente eretta, al fine di rendere più incisiva la sua azione e consona ai nuovi tempi, riforma come segue il suo statuto.

***Finalità:***

**Art. 1**

A scopo religioso è costituita a Cardile la Congregazione sotto il titolo di Maria Santissima del Rosario. Essa è composta da confratelli e consorelle, di religione cattolica apostolica romana, a capo della quale vi è un Rettore e Padre spirituale, che vigila sulla morale dei componenti di essa e li guida nella via della virtù e alla conquista della beatitudine nella vita futura.

La Confraternita, in un rapporto di piena comunione o fiducia con l'autorità ecclesiale, **PROMUOVE**, in spirito di fraterna solidarietà e di reciproco servizio, la formazione cristiana degli associati e il loro inserimento nella comunità parrocchiale. Collabora, nel rispetto della propria identità, con gli altri gruppi organizzati operanti in parrocchia.

**Art. 2**

Finalità preminenti dell'associazione sono:

- 1) curare la maturazione cristiana dei soci attraverso adeguati corsi di catechesi;
- 2) promuovere il culto eucaristico e la devozione mariana;
- 3) esercitare la carità con opere di cristiana pietà e misericordia;
- 4) visitare il SS. Sacramento in solenne corteo il Giovedì e Venerdì Santo;
- 5) esercitare verso i defunti il pietoso ufficio dell'accompagnamento funebre e promuovere l'opera dei suffragi;
- 6) prendere parte in corteo e in divisa alle seguenti processioni: Corpus Domini, Sant'Antonio, San Giovanni Battista, Madonna del Carmine, San Rocco, Madonna del Rosario, Cuore di Gesù e Immacolata Concezione;
- 7) collaborare alla pastorale della parrocchia;
- 8) promuovere adeguate iniziative per la difesa e la valorizzazione delle tradizioni religiose locali.

***Adesione:***

**Art. 3**

Possono associarsi alla confraternita persone di buona condotta cristiana e di sana moralità domiciliati nel Comune. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo o Governo della Confraternita, d' intesa con il Padre Spirituale o Cappellano.

#### **Art. 4**

L'adesione è personale. Essa comporta per il socio il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con la preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della Confraternita. Il socio ha, inoltre, il diritto di partecipare, in forma diretta o per mezzo dei rappresentanti eletti, alla determinazione dei programmi del sodalizio.

#### *Assemblea:*

#### **Art. 5**

Organo fondamentale della confraternita è L'ASSEMBLEA. Essa si compone di tutti gli associati di sesso maschile e femminile che abbiano compiuto i quindici anni di età.

#### **Art. 6**

La Confraternita verrà convocata in ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA una volta all'anno. Potrà, inoltre, essere convocata in ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA su richiesta di almeno due terzi dei soci. Sarà compito del Priore avvisare, con congruo anticipo, l'ordinario diocesano della convocazione dell'assemblea generale affinché possa presiederla di persona o inviare un proprio delegato. La confraternita si riunirà ogni tre mesi. Tali riunioni si svolgeranno sotto la presidenza del Priore con la partecipazione del Cappellano, ma non avranno un valore deliberante.

#### *Consiglio Direttivo o Governo*

#### **Art. 7**

La direzione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo o Governo. Esso si compone dal Priore, del vice-priore, di sei consiglieri, di un maestro di cerimonia, di un tesoriere o cassiere e di un segretario. Potranno essere eletti a tali uffici tutti i confratelli che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con le norme dello Statuto. Agli uffici di Priore e vice-priore non può essere eletto chi ricopre cariche politiche di carattere istituzionale, proprio per quella incompatibilità formale derivante anche dal solo sospetto di possibile forma di strumentalizzazione. Per il buon andamento della Confraternita potranno essere individuati altri incarichi o uffici (maestri di canto, crocifero, assistenti al crocifero, delegato ai problemi giovanili, ecc.): questi, però, non entreranno a far parte del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8**

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo o Governo vengono eletti dai confratelli convocati in assemblea generale il giorno della festa del Rosario e durano in carica un triennio. Il nuovo consiglio entra in carica con il 1° gennaio dell'anno successivo. Nulla vieta che possano essere riconfermati. L'Assemblea è legale qualunque sia il numero degli intervenuti. Spetta all'Ordinario Diocesano confermare gli eletti.

#### **Art. 9**

Il Priore, il vice-priore, i sei consiglieri, i cerimonieri, il cassiere e il segretario verranno eletti con votazione separata. Per l'elezione del solo Priore si richiede la maggioranza assoluta dei votanti ( metà più uno ), per gli altri ufficiali è sufficiente la maggioranza relativa.

#### **Art. 10**

Il voto è personale, non può essere espresso per lettera o per procura. Affinché esso sia valido deve essere:

a) libero: è nullo ogni voto estorto con timore, inganno, violenza;

b) segreto, certo, assoluto, determinato, senza condizioni.

Saranno considerate nulle tutte le schede che per segni particolari o altro possono portare all'identificazione del votante.

### **Art. 11**

Il seggio elettorale sarà presieduto dal Priore, coadiuvato da due scrutatori scelti dall'assemblea. Ad essi si aggiungerà il segretario che redigerà il verbale delle operazioni.

### *Ammissione dei confratelli e delle consorelle*

### **Art.12**

Per essere ammessi come confratelli e consorelle è necessario rivolgere domanda al Priore, il quale a sua volta ne proporrà l'ammissione al Consiglio. Il nuovo ammesso sarà invitato a presentarsi dinanzi al Consiglio dove gli sarà data lettura dei principali articoli di questo statuto che lo riguardano più da vicino. Per essere iscritti alla confraternita in punto di morte deve farsene domanda da qualcuno della famiglia al Priore che di urgenza, convocato il Consiglio, riferirà ad esso la proposta. In questo caso è di necessità la presenza del rettore, il rifiuto del quale per ragione di morale dell'individuo che vuole iscriversi è come sacro per il consiglio. In caso di ammissione il richiedente pagherà €.      al cassiere. Nel caso vi fossero in famiglia altri iscritti alla Confraternita allora il richiedente pagherà €.      . In entrambi i casi le spese per il prete e per la tumulazione e quant'altro possa necessitare saranno pagate dalla famiglia.

### **Art. 13**

I Confratelli e le Consorelle che vogliono far parte della Confraternita dopo essere stati ammessi dal Consiglio pagheranno una tassa di entrata nella seguente proporzione:

- da due mesi di età ad un anno.....€.
- da 1 anno a 5 anni.....
- da 5 anni a 10 anni.....
- da 10 anni a 15 anni.....
- da 15 anni a 20 anni.....
- da 20 anni a 25 anni.....
- da 25 anni a 30 anni.....
- da 30 anni a 35 anni.....
- da 35 anni a 40 anni.....
- da 40 anni a 45 anni.....
- da 45 anni a 50 anni.....
- da 50 anni a 55 anni.....
- da 55 anni a 60 anni.....
- da 60 anni in su pagheranno.....

Indipendentemente dai diritti di entrata in qualunque epoca avvenga la sua iscrizione, il richiedente dovrà pagare il contributo annuo in corso. I confratelli minori di 15 anni non hanno voto deliberativo.

## **Diritti e doveri dei Confratelli**

### **Art. 14**

I Confratelli ammessi devono promettere sul loro onore di osservare il presente Statuto, di rispettare i superiori che si sono eletti, di assoggettarsi alle loro deliberazioni, di pagare puntualmente il contributo annuale.

### **Art. 15**

I Confratelli e le Consorelle pagheranno annualmente al cassiere il contributo di €. .

### **Art. 16**

I Confratelli cancellati per mancato pagamento se vogliono essere riammessi debbono pagare tutto l'arretrato per la prima volta €. di multa, €. per la seconda.

### **Art. 17**

Ogni confratello o consorella defunta ha diritto agli onori funebri che consistono in accompagnamento di tutti i confratelli forniti di camice dalla casa alla chiesa e dalla chiesa al camposanto e dagli uffici religiosi.

*Divisa:*

### **Art. 18**

La divisa della confraternita sarà così composta:

- a) un camice di stoffa bianca che scende fino ai talloni e raccolto ai fianchi da un cordone o cingolo con fiocchi di colore dorato, annodato sul lato destro;
- b) una mozzetta di colore rosso granato ornata di frange;

Distintivi particolari saranno applicati alla mozzetta del Priore, vice-priore, dei maestri di cermionie, di altri eventuali ufficiali, al fine di poterli facilmente individuare.

### **Art. 19**

Ogni confratello deve avere la propria divisa. Essa non può essere ceduta ad altri, nemmeno al fine di sostituirne. Contravvenire a tale norma comporta la sospensione o anche l'espulsione, a giudizio del Consiglio Direttivo d'intesa con il Padre Spirituale.

### **Art. 20**

Tutti coloro che sono forniti di camice debbono convenire all'accompagnamento funebre ad eccezione di coloro che si trovano in comprovata infermità. Chi manca volontariamente per la prima volta pagherà €. Di multa, per la seconda volta ne pagherà €. E chi ricusa di fare pagamento entro il termine di un mese verrà depennato, mancando la terza volta sarà escluso dalla congregazione.

## **Art. 21**

I confratelli e le consorelle dovranno assistere dal principio fino alla fine le funzioni religiose con serietà e raccoglimento, debbono camminare per via a passo lento e cadenzato a due a due per la larghezza della strada e osservano la distanza dell'uno dall'altro di almeno tre passi naturali. Il portamento dovrà essere serio e contegnoso e si fermeranno o procederanno quando verrà dato loro il segnale con il campanello dal maestro di cerimonia. Nel rientrare in Chiesa dovranno conservare il medesimo passo e contegno fermandosi si schiereranno in due fila laterali per cedere il passo nel mezzo al rettore e al clero e rientreranno in sacrestia dopo di questo.

## **Art. 22**

In ogni occasione i confratelli si troveranno in Chiesa non appena la campana li chiamerà perchè possano essere presenti all'appello che farà di loro il priore allo scopo di notare gli assenti.

## **Art. 23**

Il rettore celebrerà nell'anno i dodici funerali d'obbligo per i confratelli della cogregazione trapassati e farà la novena del SS.mo Rosario con la Novena del primo e del secondo vespro e con la messa cantata nel giorno della festa. Per i proventi delle sue funzioni e i suoi diritti se la intenderà con il consiglio.

## **Art. 24**

In tutte le funzioni religiose che riguardano la congregazione il rettore avviserà sempre i confratelli per mezzo dei convenzionali tocchi di campana.

## **Art. 25**

I confratelli in caso di riunione del capitolo generale, in caso di intervento alle feste o di accompagnamento fenebre sono avvisati da reiterati tocchi, suonati alla campana maggiore ed a questo avviso tutti dovranno convenire in chiesa.

### *Attribuzioni e doveri dei vari organismi*

## **Art. 26**

E' compito dell'assemblea approvare il programma della confraternita , il bilancio preventivo e consuntivo, promuovere verifiche, deliberare eventuali modifiche dello Statuto e quanto è di vitale importanza per la vita della Confraternita. Le modifiche dello Statuto, approvate a maggioranza dei due terzi, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte dell'Ordinario.

## **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo o Governo:

- 1) provvede all'esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea;
- 2) prepara il piano di lavoro annuale da sottoporre all'approvazione della stessa;
- 3) compila i bilanci, preventivo e consuntivo;
- 4) delibera circa il modo di conservare i beni della confraternita;
- 5) si fa promotore di iniziative atte a favorire la maturazione cristiana dei soci;

- 6) stabilisce la somma della quale potrà disporre il cassiere per le piccole spese correnti;
- 7) decide d'intesa col Padre Spirituale l'espulsione di quei soci che per condotta di vita o per altri gravi motivi si siano resi indegni di far parte della Confraternita.

### **Art. 28**

Il Priore:

- 1) garantisce la fedele osservanza dello Statuto;
- 2) coordina il programma annuale della confraternita;
- 3) dirige e rappresenta la confraternita nelle pubbliche manifestazioni;
- 4) promuove la convocazione della confraternita, ne dirige le Assemblee e ne presiede le adunanze;
- 5) cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea;
- 6) chiede alle competenti autorità i permessi per l'uscita in corteo della confraternita;
- 7) sottoscrive gli atti e la corrispondenza ufficiale;
- 8) controlla la regolare tenuta dei registri, degli inventari e degli altri documenti relativi al patrimonio della confraternita;
- 9) vigila affinché il tesoriere stabilisca i bilanci nei tempi stabiliti;
- 10) provvede affinché il tesoriere depositi presso la cassa di risparmio postale o presso un istituto di credito le somme di denaro eccedenti le ordinarie necessità della confraternita e insieme a lui ne cura il prelievo in caso di bisogno;
- 11) prende le misure necessarie, d'intesa con il consiglio direttivo, nei casi d'urgenza e ne informa l'assemblea appena possibile;
- 12) firma congiuntamente al cassiere i mandati di pagamento.

### **Art. 29**

Il vice – priore, o I° assistente, collabora con il Priore per il buon andamento della confraternita e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

### **Art. 30**

E' compito del segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle adunanze, controfirmandoli unitamente al priore. Trasmette all'Ordinario diocesano i risultati delle elezioni. Provvede ad inviare ai soci gli inviti di convocazione in Assemblea. Cura il disbrigo dell'ordinaria corrispondenza ed è responsabile dell'archivio.

### **Art. 31**

Il cassiere tiene i conti dell'amministrazione. D'intesa con il Consiglio Direttivo prepara i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Provvede a depositare presso la cassa di risparmio postale o istituto di credito le somme eccedenti i bisogni di ordinaria amministrazione. Firma unitamente al Priore i mandati di pagamento. Effettua le piccole spese correnti per il buon andamento della confraternita nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Raccoglie le contribuzioni dei confratelli per le iscrizioni. Provvede a far celebrare dal Padre Spirituale le S.S. Messe in suffragio dei defunti e per le altre necessità. Sottopone all'Assemblea per l'approvazione il programma, concordato precedentemente dal Consiglio Direttivo e con il Padre Spirituale, per solennizzare la festa della Madonna del Rosario, titolare della Confraternita e ne cura la realizzazione. E' suo compito, inoltre, fornire ai soci una copia dello Statuto.

### **Art. 32**

Al cerimoniere incombe l'obbligo del mantenimento dell'ordine nella confraternita allorché essa è in funzione. I cerimonieri si industrieranno affinché vengano conservate e tramandate con scrupolosa fedeltà, quale prezioso patrimonio, le antiche tradizioni non in urto con le

nuove norme liturgiche.

### **Art. 33**

I confratelli tutti avranno premura di partecipare alle Assemblee, alle riunioni, ai riti e a tutte le altre iniziative promosse dalla confraternita.

### **Art. 34**

Non avranno diritto ad indossare la divisa della confraternita per le visite in corteo del Giovedì e del Venerdì Santo, quei confratelli che si saranno abitualmente assentati, senza validi motivi, alle assemblee e riunioni o non abbiano preso parte agli accompagnamenti funebri obbligati e ad altre manifestazioni determinate dall'Assemblea all'inizio dell'anno. I medesimi, inoltre, non hanno diritto di voto sia attivo che passivo nell'Assemblea generale per l'elezione degli organi direttivi. Sulla validità dei motivi addotti a giustificazione delle assenze decide il consiglio direttivo d'intesa con il Padre Spirituale.

### *Disposizioni varie*

### **Art. 35**

Nessun confratello può percepire alcuna remunerazione per l'ufficio esercitato nella Confraternita.

### **Art. 36**

Nella festa della Madonna del Rosario, titolare della Confraternita, verrà celebrata una Santa Messa secondo le intenzioni dei confratelli, che vi partecipano comunitariamente. Sarà inoltre celebrata una S. Messa mensile in suffragio dei confratelli defunti, in data prestabilita, di modo che tutti i confratelli possano parteciparvi. L'Assemblea generale per l'elezione del Consiglio Direttivo sarà preceduta, possibilmente, dalla celebrazione della S. Messa per l'invocazione dell'aiuto dello Spirito Santo. La confraternita promuoverà particolari iniziative nei tempi forti di Avvento e Quaresima, affinché i confratelli possano celebrare con più adeguata preparazione le solennità di Natale e Pasqua.

### **Art. 37**

La confraternita parteciperà gratuitamente all'accompagnamento funebre in divisa nel decesso di confratelli regolarmente iscritti, ma solo nel territorio della parrocchia. L'Assemblea generale determinerà con apposita delibera le modalità di tale accompagnamento. La stessa assemblea deciderà una volta per tutte se partecipare all'accompagnamento funebre di non iscritti e a quali condizioni.

### **Art. 38**

Nella dolorosa circostanza del decesso di un confratello, la confraternita farà celebrare una messa di suffragio, in giorno da stabilire d'intesa con i familiari del defunto. Ad essa saranno invitati a partecipare tutti gli iscritti.

### **Art. 39**

La confraternita provvede alla realizzazione delle proprie finalità con i fondi derivanti:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle libere offerte dei benefattori;
- c) da eventuali rendite patrimoniali;
- d) da eventuali altri cespiti.